



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 50 del 05/04/2012**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE 28 marzo 2012, n. 95**

Accordo Collettivo Nazionale del 27/09/2009. Graduatoria definitiva regionale di medicina generale valevole per l'anno 2010. Presa d'atto Ordinanza TAR PUGLIA Bari n. 1025 del 22/12/2011.

Il giorno 28 marzo 2012, in Bari nella sede del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE - Ufficio di Direzione del Servizio  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 25 marzo 1974 n. 18 - Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale;

Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione della Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161 - art. 16, co. 3;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 9 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Arca di Coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Visto l'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. 196/03 2 codice in materia di protezione dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore responsabile del procedimento amministrativo, emerge quanto segue:

L'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso

esecutivo con Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni rep. Atti n. 93/CSR/ del 29/07/2009, all'art. 15 stabilisce che le Regioni predispongono, annualmente, singole graduatorie per titoli per ciascuna delle attività di cui all'art. 13 del medesimo Accordo, salvo diversa decisione assunta in sede di Accordo decentrato.

Il predetto art. 13 identifica i seguenti settori d' intervento:

- assistenza primaria (AS);
- continuità assistenziale (CA);
- medicina dei servizi territoriali (MS);
- emergenza sanitaria territoriale (ES 118).

In linea con le predette disposizioni normative e, in particolare, con i criteri richiamati dall'art. 15 - 8° comma dell'Intesa, si è proceduto alla definizione ed approvazione della graduatoria regionale definitiva di medicina generale valida per l'anno 2010, recepita con determinazione dirigenziale n. 307 del 219/2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. BURP n. 140 dell'12/09/2011.

Avverso la suddetta graduatoria, il dr. Milano Antonio, a mezzo del proprio legale, proponeva ricorso al Tar Puglia sez. di Bari, finalizzato a farsi riconoscere un punteggio aggiuntivo di punti 0,40 (0.20 per mesi due) relativo alla valutazione della continuità assistenziale connessa alla frequenza del corso emergenza /urgenza 118 e relativo attestato, ritenuto valutabile, in quanto rilasciato ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 502/92;

La Regione Puglia si costituiva ritualmente nel giudizio, eccependo che il titolo in questione "Attestato di idoneità all'esercizio dell'attività medica di emergenza sanitaria territoriale 118", non poteva essere valutato, in quanto non rientrava fra le fattispecie previste dall'art. 18. co. 2 lett. f), trattandosi di corso di formazione non accreditato secondo le disposizioni del D.L.vo 502/92, da definirsi in relazione all'art. 16 e segg. dello stesso D.L.vo, e non già in relazione all'art. 8 invocato dal ricorrente, che si limita a sancire che il rapporto tra il SSN e i medici di medicina generale è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli AA.CC.NN.;

Il Tar Puglia sede di Bari nella seduta 22 dicembre 2011, accoglieva l'istanza cautelare invocata dal ricorrente, ritenendo la sussistenza del fumus boni juris, limitatamente alla mancata attribuzione al ricorrente di ulteriori 0,40 punti (0,20 per mesi due);

Con nota del 23/01/2012, l'avv. Michele Langiulli, in nome e per conto del proprio assistito, ha provveduto, a notificare l'ordinanza del Tar Bari n. 1025 del 22/12/2011, con l'invito a voler adottare gli atti consequenziali, finalizzati alla correzione della graduatoria definitiva di Medicina generale valevole per l'anno 2010, con contestuale riposizionamento del dr. Milano Antonio;

Di prendere atto della Ordinanza Tar Puglia sez. di Bari n. 1025 del 22/12/2011, che riconosce al dr. Antonio Milano l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo complessivo di punti 0,40, che comporta la trasposizione dello stesso dalla posizione occupata nella graduatoria definitiva di Medicina Generale valevole per l'anno 2010, come da Determinazione Dirigenziale n. 307 del 2/9/2011, dal posto 672 con punteggio 28.25 al posto 658 bis) con punteggio pari a 28,65 (28,25+0,40) ed esattamente tra il Dr. Maiano Francesco posizionato al 658 ° posto (punti 28,70) ed il Dr. Musolino Espedito posizionato al 659° posto (punti 28,60);

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03

Garanzia alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salvo le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Vito Carbone

Il Responsabile dell'Ufficio

Dr. Fulvio Longo

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento interessato;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento;

richiamato, in particolare il disposto dell'art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

Per quanto riportato in premessa e che qui s'intende integralmente riportato:

1. di prender atto della nota del 23/01/2012, con la quale, l'avv. Michele Langiulli, in nome e per conto del proprio assistito, ha provveduto, a notificare l'ordinanza del Tar Bari n. 1025 del 22/12/2011, con l'invito a voler adottare gli atti consequenziali, finalizzati alla correzione della graduatoria definitiva di Medicina generale valevole per l'anno 2010, con contestuale riposizionamento del dr. Milano Antonio;
2. Di procedere, giusta Ordinanza Tar Puglia sez. di Bari n. 1025 del 22/12/2011, a riconoscere al dr. Antonio Milano l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo complessivo di punti 0,40, che comporta la trasposizione dello stesso dalla posizione occupata nella graduatoria definitiva di Medicina Generale valevole per l'anno 2010, come da Determinazione Dirigenziale n. 307 del 2/9/2011, dal posto 672 con punteggio 28,25 al posto 658 bis) con punteggio pari a 28,65 (28,25 + 0,40) ed esattamente tra il Dr. Maiano Francesco posizionato al 658° posto (punti 28,70) ed il Dr. Musolino Espedito posizionato al 659° posto (punti 28,60);
3. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
4. Di notificare il presente provvedimento alla parte interessata ed alle ASL Regionali.

Il Dirigente del Servizio P.A.T.P.

Dott. Fulvio Longo